

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il (omissis) "tendente a conoscere preventivamente se la prestazione di avvocato sia compatibile o meno con quella di interprete-traduttore svolta in modo saltuario nell'interesse delle istituzioni pubbliche (quali ad esempio polizia giudiziaria, Tribunali, enti locali, ecc.). Intende altresì sapere se l'attività secondaria di interpretariato e traduzione possa essere svolta contemporaneamente e se si entro quali limiti e a quali condizioni. Reitera, infine, la domanda con modalità più specifica: "se sussistano delle incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e l'iscrizione all'elenco dei consulenti tecnici del Tribunale italiano, quale esperto in traduzioni legali per la lingua romena."

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, estensore Avv. Cristina Bonanno.

Osserva

L'**art. 6** del **c.d.f. "Dovere di evitare incompatibilità"** recita:

"1. L'Avvocato deve evitare incompatibilità con la permanenza dell'iscrizione all'Albo.

2. L'Avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza e decoro della professione forense".

Quanto disposto dal CDF, oggi, non può essere valutato senza tenere conto di quanto stabilito dalla nuova Legge sull'ordinamento professionale (L. 247/2012) e senza valutare la portata che la stessa attribuisce, rispetto al passato, alle disposizioni disciplinari.

Infatti, la **L. 247/2012** attribuisce un preciso ed espresso valore alle **norme deontologiche**, come chiaramente stabilito dall'**art. 2**, comma 4, secondo il quale: "l'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche" ed ancora all'**art. 3**, comma 3: "l'avvocato esercita la professione uniformandosi ai principi contenuti nel codice deontologico emanato dal CNF [...]. Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti. Il codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali norme, per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall'osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l'espressa indicazione della sanzione applicabile".

Appare chiaro dunque come oggi le violazioni delle regole del codice deontologico possano essere concepite come vere e proprie violazioni di legge, assumendo così le stesse regole un valore vincolante molto più ampio rispetto al passato.

La **legge del 31 dicembre 2012, n. 247**, rispettivamente agli **artt.**

18 ("*incompatibilità*") e **19** ("*eccezioni alle norme sulla incompatibilità*") ha introdotto nuove ipotesi rispetto alla precedente disciplina, confermando l'avvertita esigenza di garantire l'*autonomia* e l'*indipendenza* nello svolgimento del mandato professionale sul presupposto, tuttavia, che ai fini della incompatibilità non rileva, in particolare, la natura, subordinata ovvero autonoma, del rapporto che può legare il professionista ad un soggetto in favore del quale questi svolga la prestazione quanto, piuttosto, la relativa stabilità e la remunerazione in misura predeterminata e periodica. (Cass., Sez. Un., 24 giugno 2009, n. 14810 in Foro it., 2010, I, 112; Cass., 6 luglio 2005, n. 14213, ivi, 2006, I, 151, con nota di richiami).

Il contenuto del suddetto art.18, delineando nitidamente il regime delle incompatibilità ostative all'esercizio della professione di avvocato, ha espressamente dettato, con il rigore del *numerus clausus*, le relative eccezioni ottenendo il risultato di non prestarsi ad interpretazioni analogicamente estensive (CNF Parere n.94/2013).

Il "numero chiuso" delle incompatibilità è stato più volte messo in discussione proprio in forza della tassatività dei contegni che il Legislatore ha considerato contrari con lo svolgimento della professione forense; a dirimere ogni possibile dubbio in materia, dapprima il CNF con Sentenza 204/2015 e poi le SS.UU della Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza n.15208/2016, hanno sancito che: "*in tema di ordinamento professionale forense, la ratio della disciplina delle incompatibilità è quella di garantire l'autonomo e indipendente svolgimento del mandato professionale sicché la previsione di specifiche ipotesi di incompatibilità non appare lesiva di precetti costituzionali, atteso che le dette ipotesi si ricollegano a libere scelte del cittadino*".

Un ulteriore elemento idoneo a valutare l'incompatibilità, o meno, dell'ulteriore "posizione lavorativa" dell'Avvocato, anche alla luce delle novità introdotte dalla L.247/2012, è che non sia rilevante, al fine della valutazione, la natura del "committente", ma sia necessario valutare attentamente la natura della prestazione stessa (CNF Parere n.110/2013).

In questo senso il CNF che con il suo parere n. 110/2013, aggiunge che: "*non tutti i rapporti di lavoro autonomo svolti in maniera continuativa con un Ente avente finalità/natura scientifica e/o letteraria hanno, di per sé, solo natura letteraria e/o scientifica, ben potendo in concreto l'oggetto della prestazione avere natura diversa da quella perseguita in via principale dall'Ente, con la conseguenza di provocare l'incompatibilità di cui all'art. 18, n.1 lett. a, L. n. 247/12*".

In risposta al quesito si deve, in primo luogo, ribadire che spetta esclusivamente al Consiglio territoriale la decisione sull'iscrizione ovvero sulla cancellazione per incompatibilità dagli Albi, operata valutando caso per caso la reale natura del rapporto lavorativo. Il Consiglio, al fine di operare la precedente valutazione, dovrà desumere dal contratto l'oggetto e il carattere della prestazione, e ciò in quanto "la professione di avvocato è incompatibile: a) con qualsiasi altra attività di

lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente", risultando pertanto incompatibili con l'iscrizione nell'Albo le attività di lavoro autonomo "altre", cioè diverse da quelle tipiche dell'avvocato".

"Il C. N. F. ha osservato che, in presenza della iscrizione ad un albo professionale diverso da quello per i quali non è stabilita incompatibilità, viene meno ogni necessità di accertare se l'attività consentita dalla detta iscrizione sia quantitativamente rilevante ovvero del tutto inesistente. [...] La L. n. 247 del 2012, art. 18 riconduce le varie ipotesi di incompatibilità sostanzialmente a quattro gruppi: l'esercizio di altra attività di lavoro autonomo (lettera a); l'attività commerciale (lettera b); l'assunzione di cariche societarie (lettera c); l'attività di lavoro subordinato (lettera d). Quanto al primo gruppo (sub lettera a) -che è quello che viene qui in rilievo - l'Ordinamento della professione forense prevede per un verso che la professione di avvocato è incompatibile "con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio; peraltro consente "l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti di lavoro."

[...] E poiché, nel disegno legislativo, la contemporanea iscrizione ad un altro albo professionale rileva di per sé, facendo scattare automaticamente - a meno che ricorrano le ricordate ipotesi eccettuate l'incompatibilità preclusiva dell'esercizio della professione di avvocato, non si rende neppure necessario accertare la continuità dell'esercizio in concreto della professione ritenuta incompatibile. (Cass, Civ. Sez. Un. 27/12/2016 n. 26996; v.si anche Sezioni Unite Ordinanza n. 15208 del 2016; Cass. Sez. Un. n. 14810/2009).

"Nell'ipotesi di iscrizione in un albo (o elenco o registro) professionale diverso [...] da quelli tassativamente previsti dall'art. 18 L. 247/2012 [...] l'incompatibilità scatta ipso iure senza che sia necessario accertare la continuità o la professionalità dell'esercizio in concreto della professione ritenuta incompatibile." (C. N. F. sentenza 28 -12 - 2015, n. 204).

Tutto ciò premesso,

Ritiene

che l'Avv. (omissis) debba conformarsi alla normativa sopra rappresentata, nonché alla sua interpretazione giurisprudenziale.

Parole/frasi chiave:

art.2; art 3; art. 6; art. 18; art. 19; norme deontologiche; autonomia e indipendenza; incompatibilità; interprete e traduttore; albo consulenti tecnici.